

CONVENZIONE PER IL RINNOVO DEL CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI STUDI UNGHERESI E SULL'EUROPA CENTRO-ORIENTALE (CISUECO)

TRA

l'Università degli Studi Roma Tre rappresentata dal Rettore pro-tempore debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibere degli Organi Collegiali di ateneo di febbraio 2022, rispettivamente Senato Accademico del 15 e Consiglio di Amministrazione del 22.

- l'Università Alma Mater Studiorum-Università di Bologna rappresentata dal Rettore pro-tempore debitamente autorizzato a firmare il presente atto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Ateneo, nella seduta del 26 ottobre 2021, previo parere favorevole del Senato Accademico nella seduta del 12 ottobre 2021;

- l'Università degli Studi di Firenze rappresentata dal Rettore pro-tempore debitamente autorizzato a firmare il presente atto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 30 settembre 2021;

- l'Università degli Studi di Napoli L'Orientale rappresentata dal Rettore pro-tempore debitamente autorizzato a firmare il presente atto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 settembre 2021, a seguito del parere favorevole formulato dal Senato Accademico in data 28 giugno 2021;

- l'Università degli Studi di Milano rappresentata dal Rettore pro-tempore debitamente autorizzato a firmare il presente atto con deliberazione del Senato Accademico nella seduta del 12 ottobre 2021;

- l'Università degli Studi di Padova rappresentata dal Rettore pro-tempore debitamente autorizzato a firmare il presente atto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione nella seduta dell'1 febbraio 2022 e parere favorevole del Senato Accademico del 14 dicembre 2021;

- l'Università degli Studi di Perugia rappresentata dal Rettore pro-tempore debitamente autorizzato a firmare il presente atto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31.3.22, previo parere favorevole del Senato Accademico del 30.3.22;

- l'Università degli Studi di Torino rappresentata dal Rettore pro-tempore debitamente autorizzato a firmare il presente atto con deliberazione del CdA n. 11/2021/V/2 del 30/11/2021.

-l'Università degli Studi di Udine rappresentata dal Rettore pro-tempore debitamente autorizzato a firmare il presente atto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 26.06.2018;

- l'Università Ca' Foscari Venezia rappresentata dal Rettore pro-tempore debitamente autorizzato a firmare il presente atto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, nella seduta del 01.10.2021, su parere conforme espresso dal Senato Accademico nella seduta del 22.09.2021,

congiuntamente nel seguito del presente atto anche definite, per brevità, "parti",

TENUTO CONTO

- della Convenzione istitutiva del Centro Interuniversitario per gli Studi Ungheresi in Italia, stipulata in data 10.08.1989, ai sensi dell'art. 91 del D.P.R. n. 382/1980;
- degli atti successivi di recesso e di nuove adesioni al Centro;
- del trasferimento, nel 2008, della sede amministrativa e organizzativa del Centro presso l'Università Roma Tre, dopo il recesso dell'Università Roma Sapienza;
- dell'atto aggiuntivo alla Convenzione con il quale, nel 2009, è stata formalizzata la modifica della denominazione del Centro in Centro Interuniversitario per gli Studi Ungheresi e sull'Europa Centro-Orientale e la modifica dell'art. 9 sulle modalità di rinnovo esplicito all'adesione al Centro;
- della scadenza dell'ultima durata quinquennale del Centro (2015/2020);
- dell'art.9 della Convenzione vigente, secondo cui *“la convenzione ha validità di cinque anni, rinnovabile di cinque anni in cinque anni con la dichiarazione specifica di tutte le Università convenzionate, ove non intervenga disdetta da almeno due terzi delle Università contraenti sei mesi prima della scadenza con lettera raccomandata di ricevuta di ritorno, indirizzata al Direttore del Centro”*.
- del parere favorevole espresso dal Consiglio Scientifico del Centro in merito al rinnovo del Centro per ulteriori cinque anni;
- delle delibere degli organi collegiali competenti dell'Università degli studi Roma Tre, sede amministrativa, e di tutti gli altri Atenei aderenti, relativamente al prosieguo delle attività del Centro per un ulteriore quinquennio a partire dalla stipula;
- dell'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

(le premesse sono parte integrante della presente convenzione)

Art. 1 –Scopi e attività del Centro

Tra le Università indicate in epigrafe è rinnovato, con la presente Convenzione, il Centro Interuniversitario di Studi Ungheresi e sull'Europa Centro-Orientale (CISUECO), citato nel seguito come “Centro”, già istituito nel 1989, al fine di:

- promuovere, sostenere e coordinare ricerche nel campo degli studi di lingua, letteratura, storia e, più in generale, sulla civiltà ungherese e degli studi sull'Europa centro- orientale ad essa collegati, nonché sollecitare e favorire i contributi scientifici e le iniziative culturali che prevedano anche lo studio di aspetti particolari storico-culturali, geo-politici e giuridico-economici delle relazioni stabilitesi nel corso dei secoli tra l'Italia, da un lato, e l'Ungheria nonché l'area dell'Europa centro-orientale ad essa collegata, dall'altro lato;
- favorire lo scambio di informazioni e di materiali tra le Unità di Ricerca afferenti al Centro e altri Dipartimenti universitari, Enti e Fondazioni pubblici e privati che si occupano di studi ungheresi e sull'Europa centro-orientale;
- sviluppare le iniziative di divulgazione scientifica e di collaborazione interdisciplinare sia a livello nazionale che internazionale.

Il Centro promuove iniziative culturali e scientifiche, organizza gli incontri dei docenti di lingua e letteratura ungherese delle Università italiane, individua gli eventuali coordinamenti delle ricerche scientifiche nel campo degli studi ungheresi in Italia.

Il Centro si propone di mantenere contatti permanenti con l'Accademia Ungherese delle Scienze (MTA) e in particolare con il Centro ricerche di Scienze umanistiche, con l'Accademia d'Ungheria in Roma e con le Università ungheresi e di altri Paesi dell'Europa centro-orientale. Esso auspica una piena collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri Italiano, con i rappresentanti culturali e diplomatici ungheresi in Italia, con il Ministero degli Affari Esteri e del Commercio dell'Ungheria e del connesso Balassi Scholarship Programme, e con

l'Associazione Internazionale di Studi Ungheresi (Nemzetközi Magyarstudományi Társaság) con sede a Budapest.

Le parti si danno reciprocamente atto e riconoscono che il Centro non ha soggettività giuridica propria e non ha autonomia patrimoniale, negoziale ed economico-finanziaria, operando unicamente in relazione al raggiungimento di obiettivi comuni per la ricerca scientifica delle Università che lo istituiscono, sulla base delle decisioni derivanti dalla presente Convenzione e degli atti successivamente stipulati, con attività posta in essere direttamente dalle Università stesse, nell'ambito della rispettiva e autonoma organizzazione.

Ogni attività svolta dal Centro non sarà sovrapponibile o concorrenziale con le attività svolte dai Dipartimenti degli Atenei aderenti.

Il Centro può partecipare a progetti di ricerca nazionali ed europei solo per il tramite delle Università aderenti in relazione all'effettivo apporto che le Università stesse renderanno disponibile per i progetti.

I risultati delle attività di ricerca svolte dal Centro dovranno essere attribuiti ai Dipartimenti interessati afferenti alle Università aderenti in relazione al loro effettivo apporto.

Art. 2 - Sede e organizzazione del Centro

La sede amministrativa e organizzativa del Centro è stabilita presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università degli studi Roma Tre.

La sede amministrativa può essere variata previo accordo di tutte le Università convenzionate.

Il Centro è organizzato in Unità di Ricerca operanti presso i Dipartimenti con interessi scientifici riguardanti la civiltà ungherese e dell'Europa centro-orientale, nei suoi più vari aspetti. Possono far parte delle Unità di Ricerca i professori ordinari e associati, i ricercatori a tempo indeterminato e determinato, i docenti a contratto, i lettori/CEL, gli assegnisti e i dottorandi. Il coordinamento e la rappresentanza ordinaria delle Unità di ricerca sono attribuiti al solo personale universitario in organico. Sarà cura degli Atenei convenzionati comunicare al Dipartimento sede amministrativa del Centro la costituzione o la soppressione delle Unità di Ricerca.

Art. 3 – Adesioni al Centro e recessi

Gli Atenei facenti parte del Centro, alla data di stipula del presente atto, sono indicati nell'allegato A.

Possono entrare a far parte del Centro altri Atenei che ne facciano motivata richiesta, indicando i nominativi dei propri professori e ricercatori interessati ad aderirvi e il relativo Dipartimento, con l'Unità di ricerca costituita. Il Consiglio Scientifico del Centro delibera in merito a tali richieste. In caso di deliberazione favorevole, le adesioni di altre Università sono formalizzate mediante la sottoscrizione di appositi atti aggiuntivi alla presente Convenzione, da sottoporre alla preventiva approvazione degli organi competenti di tutti gli Atenei aderenti.

Possono aderire al Centro, a titolo personale, singoli studiosi, professionisti ed esperti di chiara fama, sia italiani che stranieri, non appartenenti agli Atenei aderenti, che svolgono attività di ricerca scientifica e di traduzione nei settori e ambiti di interesse del Centro e che ne facciano motivata richiesta. La domanda di adesione è presentata al Direttore e da questi è sottoposta al Consiglio Scientifico che delibera in merito e potrà ammetterli a far parte dell'organo quali componenti aggregati, senza diritto di voto e senza concorrere al numero legale.

Gli Atenei che intendano recedere dal Centro presentano al Direttore del Centro apposita comunicazione che il Direttore sottopone al Consiglio Scientifico per la relativa presa d'atto e per le eventuali conseguenti deliberazioni.

Art. 4 - Organi del Centro

Sono organi del Centro:

- a) il Consiglio Scientifico;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Direttore.

Art. 5 – Il Consiglio Scientifico

Il Consiglio Scientifico è composto dai rappresentanti delle Unità di Ricerca del Centro (uno per ciascuna), per un numero massimo di tre Unità per Ateneo.

I componenti del Consiglio Scientifico sono designati dai Rettori delle Università convenzionate tra i docenti e i ricercatori della o delle Unità di Ricerca, su indicazione dei docenti e dei ricercatori afferenti alle Unità stesse; restano in carica per tre anni e possono svolgere ulteriori mandati successivi.

Il Consiglio Scientifico svolge le seguenti funzioni:

- a) fissa le linee generali delle attività del Centro;
- b) delibera sulle richieste di adesione al Centro, ai sensi dell'art. 3;
- c) elegge il Direttore del Centro;
- d) approva la relazione annuale programmatica sull'attività del Centro e la relazione annuale sulle attività svolte nell'anno precedente, predisposte dal Direttore, anche ai fini del rinnovo del Centro;
- e) approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo di ogni anno predisposti in collaborazione con il Direttore e la Segreteria del Dipartimento sede amministrativa;
- f) delibera su ogni altro argomento sottoposto al proprio esame dal Direttore.

I docenti a contratto, i lettori/CEL, gli assegnisti e i dottorandi possono partecipare al Consiglio Scientifico del Centro solo su delega dei docenti e dei ricercatori afferenti alle Unità di Ricerca.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto, escludendo dal computo gli assenti giustificati; le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Direttore o, in sua mancanza, di chi presiede la seduta.

È facoltà del Direttore indire una riunione del Consiglio Scientifico con la partecipazione, a titolo consultivo e non deliberativo, di tutti gli aderenti al Centro per la discussione di tematiche di particolare rilevanza in relazione alle attività del Centro.

Per lo svolgimento dei lavori delle adunanze il Direttore nomina un segretario fra i componenti del Consiglio Scientifico.

Art.6 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque componenti eletti tra i professori e i ricercatori facenti parte del Consiglio Scientifico.

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e possono svolgere ulteriori mandati successivi. Il componente eventualmente subentrato in corso di mandato cessa con il cessare degli altri componenti.

Il Consiglio Direttivo svolge le seguenti funzioni:

- a) cura l'attuazione delle linee generali dell'attività del Centro, proponendo al Consiglio Scientifico le opportune deliberazioni e curando l'esecuzione di quelle approvate;
- b) delibera in merito al piano programmatico annuale delle attività del Centro, predisposto dal Direttore, in cui sono definiti i progetti di utilizzazione delle risorse disponibili;
- c) delibera in merito alla relazione annuale, predisposta dal Direttore e approvata dal

Consiglio Scientifico, sull'attività svolta dal Centro, sull'utilizzazione delle risorse e su ogni altra informazione utile alla valutazione dell'attività svolta; dopo l'approvazione, la relazione viene trasmessa ai Rettori degli Atenei e ai Direttori dei Dipartimenti costituenti il Centro;

- d) delibera su eventuali modifiche al presente accordo, da sottoporre all'approvazione degli organi competenti dei rispettivi Atenei aderenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Direttore in seduta ordinaria di norma ogni quattro mesi e deve riunirsi almeno una volta all'anno. Esso si riunisce in seduta straordinaria per iniziativa del Direttore o quando ne faccia richiesta motivata almeno un quarto dei componenti. Alle riunioni è ammessa la partecipazione anche in modalità telematica.

La convocazione del Consiglio Direttivo è trasmessa dal Direttore per iscritto, per via telematica a mezzo posta elettronica, almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione, con indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza, il Consiglio può essere convocato con almeno 24 ore di preavviso. Il Direttore è tenuto ad inserire all'ordine del giorno gli argomenti la cui discussione sia stata richiesta da almeno un quarto dei membri del Consiglio.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto, escludendo dal computo gli assenti giustificati; le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Direttore o, in sua mancanza, di colui che presiede la seduta.

Per lo svolgimento dei lavori delle adunanze il Direttore nomina un segretario fra i componenti del Consiglio Direttivo o, in caso di necessità, un docente o un ricercatore afferente ad una Unità di Ricerca.

Art. 7 - Il Direttore

Il Direttore è eletto dal Consiglio Scientifico fra i professori universitari di ruolo (ordinari e associati) che ne fanno parte ed è nominato con decreto del Rettore dell'Ateneo sede amministrativa del Centro. La votazione è valida se vi abbia preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. È eletto colui che ha riportato il maggior numero di voti. In caso di parità è eletto il più anziano in ruolo (l'ordinario - o l'associato, se si tratta di due candidati associati - più anziano in ruolo).

Il Direttore rimane in carica per la durata del mandato del Consiglio Scientifico che lo ha eletto e può essere rieletto una sola volta consecutivamente.

Il Direttore svolge le seguenti funzioni:

- a) rappresenta il Centro, ne promuove e coordina le attività istituzionali;
- b) convoca e presiede il Consiglio Scientifico e il Consiglio Direttivo;
- c) predispose la relazione programmatica annuale sull'attività del Centro e la relazione annuale sulle attività svolte nell'anno precedente, entrambe corredate di un piano di sostenibilità economico-finanziaria, e le trasmette per l'approvazione al Consiglio Scientifico;
- d) provvede alla gestione del Centro, coordinandosi con il Dipartimento sede amministrativa;
- e) sottoscrive esclusivamente atti riguardanti le attività previste dalla presente Convenzione che non comportino oneri economici; ogni altro genere di atto dovrà essere approvato dagli organi competenti del Dipartimento (Direttore o Consiglio di Dipartimento) sede amministrativa del Centro, previa proposta formulata con delibera del Consiglio Direttivo del Centro;
- f) esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalle leggi vigenti, dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo e del Dipartimento sede amministrativa del Centro, per lo svolgimento delle attività di coordinamento finalizzate alla realizzazione delle iniziative promosse dal Centro;
- g) nomina il vicedirettore.

In caso di impedimento del Direttore, le sue funzioni sono esercitate dal vicedirettore.

Art. 8 – Finanziamenti e amministrazione

Il Centro opera mediante eventuali finanziamenti provenienti:

- a) dal Ministero dell'Università e della Ricerca sulla quota del bilancio per la ricerca universitaria.
- b) dal Consiglio Nazionale delle Ricerche;
- c) dall'Unione Europea
- d) da convenzioni con Enti di ricerca nazionali e internazionali;
- e) da altri Enti pubblici o privati o Fondazioni che operano in settori di interesse del Centro;
- f) ove previsti, dalle Università aderenti.

Il Centro, stante l'assenza della soggettività giuridica, non ha propria capacità di assumere oneri finanziari e/o di costituire rapporti convenzionali o contrattuali, tra cui rapporti di lavoro. Le competenze in tali ambiti, al fine di realizzare le attività del Centro, sono di pertinenza degli organi competenti del Dipartimento o dell'Ateneo sede amministrativa o dei singoli Atenei, su proposta degli organi del Centro.

Le parti si danno reciprocamente atto che l'istituzione del Centro non comporta l'assunzione di oneri finanziari per gli Atenei aderenti.

L'erogazione di eventuali contributi da parte degli Atenei aderenti o dei Dipartimenti di riferimento, può avvenire esclusivamente su base facoltativa e previa approvazione degli organi competenti, conformemente ai rispettivi Regolamenti.

La gestione amministrativa, negoziale, economico-patrimoniale e finanziaria relativa al Centro sarà a cura del Dipartimento sede amministrativa, anche per quanto concerne il supporto delle funzioni di competenza specifica del Direttore, e, facendo parte del bilancio dell'Ateneo, risulterà da specifico Centro di responsabilità e di costo del budget economico e degli investimenti.

La gestione amministrativa e contabile, anche relativa agli eventuali finanziamenti destinati a sostenere le attività del Centro, è svolta dal Dipartimento sede amministrativa del Centro, in accordo con le norme del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università di appartenenza, garantendo una rendicontazione specifica mediante apposite viste contabili, anche di tipo analitico. La gestione amministrativo-contabile del Centro si uniforma alle previsioni delle norme vigenti in tema di contabilità economico-patrimoniale, analitica e di bilancio unico delle Università e, altresì, ai principi di equilibrio finanziario e di stabilità e sostenibilità economiche.

Eventuali oneri di funzionamento amministrativo del Centro saranno a carico del Dipartimento presso il quale è stabilita la sede amministrativa e dovranno essere di volta in volta espressamente deliberati dall'organo collegiale competente.

Per le proprie attività il Centro può avvalersi del personale che il Dipartimento sede amministrativa o gli altri Dipartimenti presso cui hanno sede le Unità di ricerca, metteranno a disposizione, compatibilmente con le proprie esigenze e previ accordi tra gli Atenei aderenti.

Art. 9 - Durata della convenzione

La presente convenzione entra in vigore alla data di sottoscrizione dell'ultima parte aderente, ha durata quinquennale ed è rinnovabile di quinquennio in quinquennio. Il rinnovo sarà attuato

previa specifica delibera degli organi competenti delle parti aderenti, con la stipulazione di un atto per iscritto.

Ogni parte aderente ha la possibilità di recedere dal Centro presentando una formale comunicazione scritta almeno sei mesi prima della scadenza della presente convenzione, da inviarsi con posta elettronica certificata indirizzata al Direttore del Centro, con l'impegno a completare eventuali attività intraprese.

Ai fini del rinnovo della presente convenzione, il Consiglio Scientifico approva e sottopone ai Dipartimenti e agli Atenei interessati una relazione sulle attività svolte nel quinquennio.

Articolo 10 - Destinazione dei beni in seguito a scadenza o a scioglimento anticipato

Alla scadenza o in caso di risoluzione anticipata del presente accordo, i beni eventualmente concessi in uso per le attività promosse e/o poste in essere dal Centro sono riconsegnati all'ente concedente.

Per quanto concerne i beni acquistati con risorse di pertinenza e/o da iniziative poste in essere dal Centro, gli stessi saranno ripartiti fra le Università convenzionate con delibera degli organi del Centro.

Le risorse assegnate in maniera indivisa alle Università per il tramite e/o in riferimento alle attività del Centro saranno ripartite fra le Università aderenti, mentre i fondi assegnati in forma divisa ai vari Atenei resteranno nella gestione economica, patrimoniale e finanziaria degli stessi.

Art. 11 - Modifiche della convenzione

Modifiche alla presente convenzione possono essere apportate mediante appositi atti aggiuntivi, su proposta del Consiglio Scientifico e con la conseguente approvazione degli organi competenti delle Università costituenti il Centro.

Art. 12- Scioglimento del Centro

Il Centro è sciolto su proposta del Consiglio Scientifico e con deliberazione degli organi competenti delle Università costituenti nei seguenti casi:

- a) mancanza di un Dipartimento disposto a svolgere la funzione di sede amministrativa;
- b) venire meno dell'interesse per le attività di ricerca del Centro;
- c) venire meno della pluralità di aderenti, vale a dire la riduzione a un solo Dipartimento aderente;
- d) scadenza del termine di durata della presente convenzione, senza che sia stato formalizzato il rinnovo.

Entro sei mesi dal verificarsi della causa di scioglimento del Centro dovranno essere portate a termine tutte le procedure di liquidazione della gestione amministrativo-contabile.

Nessun impegno o contratto potrà essere assunto dopo che il Consiglio Scientifico ha avanzato proposta di scioglimento.

Art. 13 - Tutela della Salute e Sicurezza sul Luogo del Lavoro

Il Direttore del Centro ha l'obbligo di assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza del lavoro previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dai conseguenti Regolamenti applicativi tramite un'attività di coordinamento di tutti i soggetti aderenti al Centro. Le Università aderenti al Centro sono tenute, per quanto di competenza, a rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

Il Rettore di ciascun Ateneo convenzionato assume, in veste di relativo datore di lavoro, tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario, degli studenti e dei collaboratori del Centro ospitati presso la propria sede di competenza.

Le Università si scambiano i nominativi dei Responsabili del Servizio di Prevenzione e protezione, affinché i referenti della sicurezza delle Università possano definire eventuali azioni di coordinamento della sicurezza e della sorveglianza sanitaria. Il personale di ciascuna Università che si recherà presso una sede dell'altra per l'esecuzione delle attività relative alla presente convenzione, è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nella sede ospitante, fermo restando che la copertura assicurativa rimane a carico della struttura di appartenenza

Art. 14 - Coperture assicurative

Ogni Università convenzionata garantisce l'adempimento di ogni onere di natura retributiva, assicurativa, previdenziale e lavoristica, derivante dai rapporti con il proprio personale che verrà coinvolto in attuazione della presente Convenzione.

Ciascuna Università convenzionata provvede alla copertura assicurativa di legge per il personale interessato in considerazione della frequentazione delle sedi in cui verrà svolta l'attività di cui alla presente Convenzione. Il personale interessato è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività inerenti alla collaborazione di cui alla presente Convenzione, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori e delle disposizioni del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del responsabile dell'attività didattica e di ricerca in laboratorio.

Il personale interessato, prima dell'accesso ai luoghi di espletamento delle attività, è tenuto ad entrare in diretto contatto con il servizio di prevenzione e protezione dell'Università ospitante e con il responsabile dell'attività didattica e di ricerca in laboratorio al fine di definire le misure da adottare nell'ambito delle proprie attività didattiche e di ricerca. Il personale di ciascuna delle Università convenzionate, che ha diritto di accesso alle strutture ed alle apparecchiature dell'Università ospitante, è responsabile dei danni che ivi può causare a terzi.

Ciascuna Università convenzionata garantisce la copertura assicurativa del proprio personale sia in relazione agli infortuni, laddove previsto internamente ai singoli Atenei, che ai danni derivanti da responsabilità civile. Il personale di ciascuna Università convenzionata non potrà utilizzare le attrezzature di cui dispongono le altre Università convenzionate senza preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili.

Art. 15 - Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati

Le Università convenzionate si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite dai relativi aderenti al Centro a seguito e in relazione alle attività oggetto del medesimo, senza il preventivo consenso della parte proprietaria delle informazioni riservate.

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, con supporto analogico o digitale, nel rispetto dei principi generali in tema di protezione dei dati personali, di ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 679/2016 concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al

trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati e dalla disciplina in materia, nonché da provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 16 - Diritto di proprietà intellettuale

Il Direttore assicura che sia data adeguata rilevanza alle Università aderenti, ai Dipartimenti di afferenza ed ai professori e ricercatori coinvolti nella realizzazione di specifici progetti scientifici collaborativi.

In ogni caso, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto di progetti scientifici collaborativi, è riconosciuta sulla base dell'apporto degli aventi diritto di ciascuna Università aderente.

Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa è oggetto di specifica pattuizione all'interno di specifici accordi.

Art. 17 - Norme transitorie

All'atto di approvazione della presente convenzione gli atenei aderenti al Centro propongono il nominativo della rispettiva rappresentanza nel Consiglio Scientifico, predisponendo così l'allegato A.

Entro 60 giorni dalla data finale di sottoscrizione della presente convenzione, si procede al rinnovo degli organi del Centro.

Art. 18- Disposizioni finali

Per tutto quanto non disciplinato nella presente convenzione si applicano le norme statutarie e regolamentari vigenti presso l'Ateneo sede amministrativa del Centro e altresì la normativa generale vigente in materia.

Art. 19 –Foro competente

Per controversie che dovessero insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione, le Parti, in assenza di una definizione amichevole, potranno adire il Foro di Roma o altro foro individuato quale competente in base alla legge.

Art. 20 - Firma digitale, spese e bollo

La presente convenzione, in unico originale, è firmata digitalmente ex art.24, commi 1 e 2, del Codice dell'Amministrazione digitale (C.A.D.) - Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.

L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale dall'Ateneo sede amministrativa del Centro sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente.

La Convenzione, sottoscritta da tutte le Parti aderenti mediante firma digitale, entra in vigore a partire dalla data del repertorio finale.

Letta, approvata e sottoscritta dai Rettori degli Atenei aderenti di cui alle premesse.

*DATA**

*FIRMA***

**La data di stipula coincide con la data di apposizione dell'ultima firma digitale.*

***Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.*

Nota: testo per il rinnovo predisposto dagli uffici, su delibera del consiglio scientifico del centro, e sentiti tutti gli atenei aderenti per le rispettive delibere di approvazione.

Allegato A

All'atto di approvazione della presente convenzione, risultano afferenti al Centro Interuniversitario di Studi Ungheresi e sull'Europa Centro-Orientale, le seguenti Università con le relative "Unità di Ricerca" e i rispettivi docenti rappresentanti *pro-tempore*: -

Università Alma Mater Studiorum-Università di Bologna

Unità: Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali – (SPS) e Dipartimento di Lingue Letterature e Culture Moderne –(LILEC).

docenti: Prof. Francesco Privitera, rappresentante per l'ateneo.

Università di Firenze

Unità:

a) *Studi Interculturali e interdisciplinari italo-ungheresi e danubiani* (c/o Dipartimento Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia -FORLILPSI)

docente referente Prof.ssa Beatrix Tottossy

b) *Studi Storici* (c/o Dipartimento: Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo – SAGAS)

docente referente: prof. Stefano Bottoni

Università degli Studi di Napoli L'Orientale

Unità:

1 unità: Studi linguistici, letterari centroeuropei e comparati DSLLC

Dipartimento: Studi Letterari, Linguistici e Comparati

Docenti componenti: Rosanna Morabito (rappresentante), Judit Papp, Andrea De Carlo, Giorgia Ferrari, Gaia Seminara

2 unità: Studi linguistici, letterari centroeuropei e comparati DSUS

Dipartimento: ScienzeUmane e Sociali

Docenti componenti: Maria Bidovec (rappresentante)

3 unità: Studi linguistici, letterari centroeuropei e comparati DAAM

Dipartimento: Asia, Africa e Mediterraneo

Docenti componenti: Giancarlo Lacerenza (rappresentante), Raffaele Esposito

Università di Milano

Unità:

Dipartimento di Studi storici

Docente rappresentante: prof.ssa Giulia Maria Isabella Lami

Università di Padova

Unità:

a) *Unità di Ricerca sull'Europa orientale.*

Dipartimento: Scienze Storiche Geografiche e dell'Antichità-DiSSGeA

Docenti componenti: Franco Benucci.

Docenti rappresentanti: Egidio Ivetic.

b) *Unità di Ricerca di Ungherese e Slavistica*

Dipartimento: Studi Linguistici e Letterari-DiSLL

Docenti componenti: Donatella Possamai, Monica Fin.

Docenti rappresentanti: Cinzia Franchi.

Università di Perugia

Unità: "*Studi storici, culturali e letterari sull'Europa centro-orientale*".

docenti: Dott.ssa Emanuela Costantini, docente rappresentante dell'unità, Prof. Herman Dorowin, Dott. Andrea Lena Corritore, Prof.ssa Maria Plioukhanova, Dott.ssa Jelena Ulrike Reinhardt.

Università Roma Tre

Unità:

a) Studi storici, politici e culturali;

Dipartimento: Scienze Politiche

Docenti componenti: Alberto Basciani, Francesco Guida, Emilia Fiandra, Antonio D'Alessandri (rappresentante)

b) Studi letterari

Dipartimento: Lingue, Letterature e culture straniere

Docenti componenti: Francesco Fiorentino, Giovanni Sampao (rappresentante)

Università di Torino

Unità:

a) Letterature e culture della Mitteleuropa

Dipartimento: Lingue e Letterature straniere e Culture Moderne

Docenti componenti: Prof. Riccardo Morello (rappresentante)

b) Studi Storici

Dipartimento: Studi Storici

Docenti componenti: prof. Alberto Masoero (rappresentante)

Università di Udine

Unità:

a) Cultura e Culture dell'Ungheria

Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale – DIUM

Docenti componenti: dott. Paolo Driussi (rappresentante), dott. Gianluca Volpi

b) Studi linguistici e letterari

Dipartimento di Lingue e Letterature, Comunicazione, Formazione e Società – DILL

Docente rappresentante: dott. Alessandro Zuliani (rappresentante)

Università Ca' Foscari Venezia

Unità:

a) Studi delle letterature e delle culture dell'Europa centro-orientale

Dipartimento Studi Linguistici e Culturali Comparati

Docenti: prof. Tiziana D'Amico (rappresentante)

b) Studi storici e geografici sull'Europa centrale e orientale

Dipartimento: Studi Umanistici

Docenti: prof. Alessandro Gallo (rappresentante)

Il numero e la denominazione delle Unità di Ricerca e altresì i nominativi dei rispettivi docenti interessati saranno definiti con l'approvazione finale della presente Convenzione; nel corso della durata della stessa, potranno essere eventualmente modificati, su indicazione dei singoli Atenei, senza necessità di apportare modifiche alla Convenzione.